

## **ATTO COSTITUTIVO E NORME STATUTARIE**

### **1. Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione denominata AGHEIRO arte contemporanea, organizzazione senza fini di lucro, di utilità sociale, con sede in Lavagna (Genova), Corso Buenos Aires 60.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

### **2. Finalità e scopi**

L'Associazione denominata Agheiro, senza fini di lucro, persegue scopi di utilità sociale, e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera nel settore della promozione della cultura e dell'arte, con attività rivolta alla sensibilizzazione ai temi ed ai linguaggi dell'arte contemporanea, con particolare attenzione alle nuove espressioni artistiche, mediante:

- Attività di collaborazione con la scuola dell'obbligo per facilitare l'orientamento nella c.d. civiltà dell'immagine tramite la comprensione e la decodifica del linguaggio artistico.
- Promozione di iniziative rivolte ad attivare l'interesse della collettività su tematiche di rilevanza culturale nell'ambito delle arti.
- Organizzazione e gestione di manifestazioni, mostre e quanto altro sia utile a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo.
- Collaborazione continuativa con associazioni ed istituzioni pubbliche e private, Enti locali e Regioni per quanto connesso alle attività istituzionali.
- Produzione e diffusione di approfondimenti su mostre ed iniziative promosse dall'Associazione mediante pubblicazioni, cataloghi e supporti informatici,
- Rapporti con l'estero, ed in particolare con i paesi della Comunità Europea, per promuovere attività mirate all'interscambio artistico, al sostegno e alla valorizzazione della creatività soprattutto giovanile.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle succitate, salvo le istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.l. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3. Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **4.Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività della medesima. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua nella misura e con le modalità che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi associativi debbono essere versati entro il 31 luglio di ogni anno. L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio "delle pari opportunità" tra uomo e donna.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono classificati in tre categorie:

- Soci Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
- Soci Sostenitori che partecipano e forniscono sostegno economico all'attività dell'Associazione,
- Soci Onorari quelli che per prestigio o apporto finanziario hanno sostenuto particolarmente l'attività e la valorizzazione dell'Associazione stessa.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni, entro il 31 luglio di ogni anno, saranno considerati soci per l'anno successivo e tenuti quindi al versamento della quota annuale.

I soci dell'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da successiva ratifica dell'Assemblea, e può verificarsi per gravi fatti a carico del socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per decesso. Il provvedimento dovrà essere accompagnato dalle motivazioni per le quali sia stata deliberata l'esclusione.

I soci sono obbligati: ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea; svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto: di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni socio dovrà essere registrato su apposito Registro Soci.

## **5. Soci fondatori:**

OMISSIS

## **6. Patrimonio – Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione; beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Le entrate sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi da privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; quote associative; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

## **7. Organi ed Amministrazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente stesso o di almeno di un terzo dei soci fondatori. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito a cura della Presidenza.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera: sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; approva il regolamento interno; elegge i membri del Consiglio; delibera le attività ed iniziative proposte dal Consiglio; determina l'ammontare delle quote associative.

E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri dell'Associazione. Resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione; esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; può emanare regolamenti e norme interne; sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

L'amministrazione e la tenuta dell'eventuale contabilità è affidata al Presidente o a persona da lui designata.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo e il protocollo della corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei soci.

## **8. Bilancio**

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre da 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 aprile di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Revisore dei conti.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **9. Modifiche dello Statuto e Scioglimento**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art.21 C.C.

Scioglimento.

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore.

## **10. Disposizioni Finali.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale n°15/92, D. L. n° 460 del 1997 ed alle loro eventuali successive variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

Chiavari, 18 Febbraio 2004